



COMUNE di BOVEGNO

Provincia di Brescia

Piazza Giuseppe Zanardelli n. 1 - 25061

Imposta Municipale Propria

IMU - 2013 -



Il Responsabile del Tributo

Visto l'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge n. 214/2011 relativo all'anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria;

Viste le ulteriori modifiche previste dal D.L. 16/12 convertito in legge il 24/04/2012;

Visto il **D.L. n. 35 del 8 aprile 2013** relativo a "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (GU n.82 del 8-4-2013);

Visto il **D.L. n. 54 del 21/05/2013** relativo a "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo" (GU n.117 del 21-5-2013);

INFORMA

che per l'anno 2013 il VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA, pari al 50% della quota annua dovuta, dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere effettuato

entro il 17 giugno 2013

sulla base delle aliquote deliberate l'anno precedente:

- **1,06 per cento per "altri immobili"** (diversi da abitazione principale) ed "aree fabbricabili",
- esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale cat. Catastale D/10 ed i terreni agricoli in base alla classificazione Istat di Comune montano.

IL SALDO A CONGUAGLIO dovrà essere versato entro il **16 DICEMBRE 2013** e andrà invece calcolato determinando l'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote approvate e pubblicate entro il 16 ottobre.

IL VERSAMENTO È INVECE ATTUALMENTE SOSPESO (ai sensi del D.L. 54/2013) **per le seguenti categorie di immobili:**

- a) **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore **dimora abitualmente e risiede anagraficamente (di fatto ove dimora l'intero nucleo familiare)**. Per pertinenze si intendono **esclusivamente quelle classificate nella categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categoria** sopra indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sull'imposta dovuta per **abitazione principale e relative pertinenze, spetta una detrazione pari a € 200,00**, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta,

rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detrazione. Per l'anno 2013 la succitata detrazione viene maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (non compiuti), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

PER TUTTI GLI “ALTRI IMMOBILI” l'imposta deve essere interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi).

Per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) :

a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925

b) l'eventuale differenza in aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% rispetto a quanto stabilito dal Comune, è versata a favore del comune, con codice tributo 3930

L'importo deve essere corrisposto tassativamente mediante versamento da effettuarsi con Mod. F24 (Modello di pagamento unificato – Agenzia delle Entrate).

I dati di riferimento devono essere specificati nell'apposita sezione: ICI ed altri tributi locali con i seguenti codici:

- *codice ente/codice comune* **B100**
- *codici tributo*

3916	IMU - per aree edificabili – COMUNE
3918	IMU - per altri fabbricati – COMUNE
3930	IMU - fabbricati gruppo D – quota COMUNE
3925	IMU - fabbricati gruppo D – quota STATO

Tutti i versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

COEFFICIENTI E CALCOLO

La base imponibile su cui applicare le relative aliquote si determina utilizzando la rendita catastale (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione) rivalutata del 5%, il risultato così ottenuto deve essere successivamente moltiplicato per i seguenti coefficienti:

- 160** abitazioni e fabbricati (cat. Catastale A,C/2, C/6,C/7 escluse A10)
- 140** abitazioni e fabbricati (cat. Catastale B e C/3, C/4, C5)
- b-bis. **80** fabbricati categoria D/5
- c. **80** fabbricati del gruppo A/10
- d. **65** fabbricati del gruppo D (escluso D/5)
- e. **55** fabbricati categoria C/1.

La base imponibile così ottenuta deve poi essere moltiplicata per le relative aliquote.

ESEMPIO DI CALCOLO

RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE DEL 5%	BASE IMPONIBILE			CALCOLO IMU	
Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. € 500	Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. € 500 calcolo da effettuare (500x5/100)+500 = 525	La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per il coefficiente relativo alla propria categoria catastale Es. calcolo da effettuare 525 x 160 = 84.000			Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l'Aliquota IMU Esempio : Aliquota 1,06 per cento calcolo da effettuare 84.000 x 0,0106 = 890,40 IMU dovuta annua € 890,40 IMU dovuta acconto (50%) = € 890,40/2= 445,20 arr. € 445,00	
Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7	Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5	Cat. A/10	Cat. C/1	Gruppo D escluso D/5	Cat. D/5	
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65	X 80	

Si comunica inoltre che i soggetti passivi interessati devono presentare la **dichiarazione** ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.**

Per qualsiasi informazione l'Ufficio Tributi (tel. 030 926148 int.4) osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: ***martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09,30 alle ore 11,30.***

Il Sindaco
F.to Tullio Aramini

Il Responsabile dell'Area Tributi
F.to Rag. Chiara Mozzoni